

[Accedi](#)[REGISTRATI](#)

PIANIFICAZIONE FISCALE TRUST

Trust familiare con beneficiario il discendente nascituro

Salva



Condividi

[Angelo Ginex](#)

22 Dicembre 2020

Tempo di lettura: **3 min**

Il trust familiare può avere come beneficiari i discendenti in linea retta, anche se non ancora nati e concepiti. Soltanto al trasferimento finale dei beni troverà applicazione l'imposta sulle donazioni

Il trust familiare rappresenta indubbiamente una **valida alternativa al testamento** poiché consente di pianificare nel migliore dei modi il passaggio generazionale della ricchezza.

Tra i diversi **vantaggi** che tale strumento offre, è possibile annoverare la **possibilità di prevedere come beneficiario un soggetto individuato entro la classe dei discendenti in linea retta**, anche in un momento in cui questo non sia ancora nato o finanche concepito.

In tema di capacità giuridica del nascituro, è di fondamentale importanza l'articolo 1 cod. civ., secondo cui il momento della nascita segna l'acquisto della capacità giuridica della persona fisica e, quindi, dell'idoneità a diventare titolari di diritti e doveri.

In ogni caso, la generale attribuzione al nascituro di un qualsiasi diritto di natura patrimoniale è subordinato all'avveramento della condizione della nascita, con la conseguenza che, in ipotesi di mancata nascita del soggetto concepito, le attribuzioni a suo favore divengono inefficaci.

Esistono, poi, delle **norme che anticipano la tutela della persona fisica** sin dal momento del suo concepimento o anche prima di tale avvenimento, individuando **una sorta di capacità giuridica prenatale non piena**, in quanto comunque subordinata all'evento nascita.

Basti pensare all'articolo 462 cod. civ., a norma del quale sono capaci di succedere non solo tutti coloro che siano già nati all'apertura della successione, ma anche coloro che in tale momento siano soltanto concepiti, oppure i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Allo stesso modo, l'articolo 784 cod.civ. prevede che possano **ricevere per donazione** i nascituri concepiti e, finanche, quelli non concepiti, ma in quest'ultimo caso è necessario che costoro siano figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

Ulteriori conferme circa la possibilità di istituire un trust familiare a favore di un discendente in linea retta, anche in un momento in cui questi non sia ancora nato o concepito, giungono tanto dall'originale **trust law britannica**, quanto dai chiarimenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la prima prevede espressamente che *«beneficiaries may include people not born at the date of the trust (for example, “my future grandchildren”)*».

L'**Agenzia delle entrate**, invece, ha chiarito che non è necessario che il beneficiario sia specificamente individuato mediante nome e cognome, essendo sufficiente indicare il solo legame di parentela qualora le sue generalità siano ancora ignote (cfr., circolare Ae n. 48/E/2007).

Quindi, appare evidente come il disponente possa designare, quale beneficiario di un trust familiare, un soggetto concepito, o finanche non ancora concepito al momento dell'istituzione dello stesso, purché nato entro il termine finale di durata del trust.

In tal senso, nell'atto istitutivo del trust potrebbe essere inserita, ad esempio, una clausola di questo tenore: *«per beneficiari si intendono i figli nati dal matrimonio di Tizio e Caia, nati entro il termine finale del trust»*, laddove chiaramente si vogliano privilegiare e tutelare i particolari beneficiari designati dal disponente (si fa esplicito riferimento al “matrimonio”).

Da ultimo, sotto il profilo fiscale, occorre evidenziare che **l'imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere commisurata al rapporto di parentela esistente** tra disponente e beneficiari finali.

Nella specie, troverà quindi applicazione l'imposta sulle donazioni nella misura del 4% sul valore eccedente la franchigia di un milione di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 48, dl 262/2006.

Incertezze sussistono soltanto in relazione al momento impositivo. L'Agenzia delle entrate propugna la tesi della **“tassazione anticipata”** al momento di dotazione del trust, ma tale soluzione – che talvolta si rivela economicamente conveniente – appare poco praticabile, poiché in tale momento non si conosce esattamente il numero dei nascituri.

Quindi, appare preferibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tassazione dovrà avvenire solo al **“trasferimento finale”** dei beni; il che consentirebbe di avere certezza in ordine ai beneficiari finali.

LEGGI ANCHE: [Trust: sì per un'eredità più tranquilla](#)



Angelo Ginex

Founder e managing partner di Ginex & Partners Studio Legale Tributario. Svolge la professione di avvocato ed è dottore di ricerca in diritto tributario. Vanta significative expertise in materia di diritto tributario, diritto d'impresa e pianificazione e protezione patrimoniale. Partecipa in qualità di docente a master e seminari organizzati dalle principali scuole di formazione presenti in Italia.


Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

PIANIFICAZIONE FISCALE

TRUST



Ti interessa *questa tematica?*

FABIO PREZIOSO

IW BANK

BARI

MICHELE NARDO'

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

ALTAMURA

SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

ALTRI ARTICOLI SU "Pianificazione Fiscale"

PIANIFICAZIONE FISCALE

4 GENNAIO 2021

Covid: la holding per gestire il passaggio generazionale

Valentina Guarise



PIANIFICAZIONE FISCALE

31 DICEMBRE 2020

Legge di bilancio 2021: ecco le novità per le società

Serena Pietrosanti



PIANIFICAZIONE FISCALE

31 DICEMBRE 2020

Imprese: ecco le novità all'interno della Manovra 2021

